

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

PROVINCIA DI RIETI

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – sentenza n.305/2016
Tribunale di Rieti

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 20.09.2018

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di settembre, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito al RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – sentenza n.305/2016 Tribunale di Rieti.

Visti gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000. n. 267: «**Art. 193** - Salvaguardia degli equilibri di bilancio:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio Finanziario e tutti gli equilibri stabiliti In bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli Investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottata, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo credili di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione In caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitate. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la

quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

«**Art. 194** - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di Istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da falli di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati o dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;

Vista la precedente delibera di Consiglio Comunale n.7 del 29.07.2016 che dava atto del potenziale debito fuori bilancio di € 29.385,06 a seguito sentenza n.305/20196 tribunale di Rieti, e con la quale si provvedeva ad effettuare un accantonamento a Fondo contenzioso sull'avanzo di amministrazione ;

Vista la sentenza esecutiva di primo grado n. 305/2016 Tribunale di Rieti del 05.07.2016 con la quale il Comune di Poggio Bustone veniva condannato al risarcimento del danno nei confronti della Signora Desideri Angela, liquidando lo stesso nella misura complessiva di € 21.817,38 oltre le spese del procedimento per esborsi € 485,83 ed € 4.385,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

Considerato che il Comune di Poggio Bustone per mezzo del proprio difensore Avv.to Vania Sabetta appellava presso la Corte di Appello di Roma la suddetta sentenza n.305/2016 e chiedeva contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa;

Vista l'ordinanza della Corte di Appello di Roma del 07.04.2017 di rigetto ex art.348 bis ce. della suddetta richiesta di sospensione;

Visto il pignoramento eseguito presso il Tesoriere Comunale - Unicredit Banca spa (terzo pignorato) in esecuzione del procedimento n.442/2017 Tribunale di Rieti – Sezione Esecuzioni mobiliari di Rieti, in data 20.11.2017 per complessivi € 34.077,22, somma già riscossa dal creditore;

Considerato che occorre riconoscere la legittimità' del suddetto debito fuori bilancio, sebbene già' pagato al creditore, per effettuare la giusta rilevazione nelle scritture contabili dell'Ente;

Visto che il debito fuori bilancio, come sopra rilevato, rientra nelle fattispecie a) dell'art.194 della norma soprariportata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** sulla delibera in oggetto.

Poggio Bustone, 20.09.2018

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Dott. Luca Sorrentino)

